

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Arca Pulchritudinis Associazione di Promozione Sociale"** in breve **"Arca Pulchritudinis APS"** che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di San Giorgio in Bosco (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L'associazione, ispirandosi in particolare alla Dottrina sociale della Chiesa Cattolica, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono, ai sensi dell'art. 5 d.lgs 117/2017, contrassegnate dalle rispettive lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:

- la promozione e la gestione di attività educative, didattiche e formative rivolte prevalentemente ai minori;
- il sostegno ai genitori che intendono avvalersi della possibilità di istruire direttamente o privatamente i propri figli, come previsto dalle norme di attuazione degli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione;
- la promozione e il sostegno concreto della libertà di scelta culturale, pedagogica ed organizzativa, della famiglia in campo educativo e scolastico;
- gestire attività e servizi, anche innovativi o sperimentali, per l'infanzia o l'adolescenza o la gioventù, la gestione di scuole dell'infanzia, asili nido, nidi aziendali, servizi e scuole per l'infanzia, servizi socioeducativi per la prima infanzia, attività e servizi innovativi per l'infanzia;
- gestire scuole di ogni genere e grado, enti di formazione professionale;
- gestire attività e servizi educativi e di assistenza per minori o allievi di scuole di ogni genere e grado, attività extra scolastiche di supporto quali attività dopo-scuola, centro estivi, attività artistiche, culturali, ricreative, sportive dilettantistiche, musicali e teatrali e simili;
- organizzazione e gestione di attività educative-ricreative per sostenere ed aiutare le famiglie nella educazione e nella crescita dei propri figli;

- la promozione, realizzazione e sostegno, anche in relazione e in rapporto con Enti pubblici, privati o del settore non profit, di iniziative, progetti, anche innovativi, attività educative, culturali, di istruzione, e assistenza sociale, anche innovativi, rivolte principalmente, ma non in via esclusiva, a minori, a persone che vivono difficoltà di vario tipo o in generale aiuto a vario titolo alla persona nei propri bisogni fondamentali;
- la promozione, realizzazione e sostegno di iniziative, di progetti e attività con particolare riferimento nell'ambito lavorativo al fine di fornire percorsi educativi o opportunità di avviamento ed inserimento al lavoro anche mediante laboratori, centri e iniziative di formazione e avviamento al lavoro, centri di lavoro anche in ambito produttivo-servizi o agricolo sociale.
- Interventi di assistenza diretta e di sostegno alla persona che si trovi a vario titolo in situazioni di difficoltà e di disagio sia fisico che psicologico, sociale, di violenza e di emarginazione quali: assistenza, accoglienza, anche all'estero, inserimento o re-inserimento sociale, integrazione rivolte a minori, adulti, disoccupati, persone affette da dipendenze, disabili, anziani, persone che versano in situazioni di estrema povertà, persone senza fissa dimora, migranti, stranieri e comunitari, detenuti o persone soggette a misure alternative alla detenzione, persone a vario titolo svantaggiate o persone bisognose di intervento sociale, anche attraverso la gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, diurne, mense per i poveri, centri di recupero, laboratori, centri e iniziative di formazione e avviamento al lavoro, centri di lavoro anche in ambito produttivo-servizi o agricolo, centri di ascolto, attività di assistenza domiciliare, percorsi di aiuto o sostegno psicologico, offerta di beni e servizi di prima necessità, la gestione di centri e attività sportive per la promozione del benessere della persona e l'attuazione di progettualità, anche innovative, in tali ambiti; interventi di accoglienza, di ospitalità e di sostegno legale o sanitario a profughi, immigrati e vittime della guerra; assistenza educativa a minori anche appartenenti a gruppi in difficoltà; assistenza e accoglienza alle donne e/o ai bambini vittime della violenza o in difficoltà; assistenza diretta a persone colpite da calamità naturali o provocate dall'uomo; assistenza e tutela delle minoranze.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività

d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- impegnarsi per la realizzazione delle attività di interesse generale dell'associazione.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. I volontari possono essere anche non associati purchè non prevalentemente.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'assemblea entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione e che si esprimerà alla prima convocazione utile.

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, eventuale;
- l'Organo di revisione, eventuale.

Art. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione. Hanno diritto di voto in assemblea gli associati iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organo di amministrazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo di telecomunicazione spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associate e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e la trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, su propria facoltà o quando previsto per legge, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla mancata ammissione o sull'esclusione degli associati qualora questi ne facciano ricorso all'assemblea;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e/o sul funzionamento dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera la trasformazione, fusione, scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione, detto anche Consiglio direttivo, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero variabile da tre a nove componenti, determinato in sede di nomina, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per numero tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi anche per email o altri mezzi telematici almeno 5 giorni prima della riunione ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In difetto di convocazione col suddetto preavviso o in caso di urgenza è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio direttivo potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se redatto per obbligo di legge o su facoltà dell'organo di amministrazione, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione assieme, eventualmente, al vice-presidente.

Art. 16 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, monocratico o composto da tre sindaci effettivi di cui uno quale presidente e due supplenti, è nominato dall'assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o su facoltà dell'assemblea.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, qualora redatto per obbligo di legge o su facoltà dell'organo di amministrazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o su facoltà dell'assemblea ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi, o entro 6 mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero fermo restando il suo deposito nei termini, dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato e gli eventuali volontari non soci sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto su decisione dell'assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.